

**DETERMINA DIRETTORE GENERALE**

**N. 126 del 13.11.2023**

**OGGETTO: Attività svolta dalla Società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL con Determinazioni N. 248/2021 e n. 68/2022. Richiesta aggiornamento del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal Gestore e dai Comuni ai fini della determinazione del PEF 2022/2025 secondo il MTR-2 ARERA rimesso alla luce della determinazione ARERA n. 389/2023. CIG ZAF3D1512E.**

**PREMESSO CHE** ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto (art. 30 e 31);
- L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31);
- ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[...], all'autorità si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”;
- Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti (art. 34);

**PRESO ATTO CHE:**

- con Deliberazione dell’Assemblea n. 30 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dell’Autorità Ato Toscana Sud, variato con determina del Direttore Generale n. 60 del 12.05.2023 e con Delibera di Assemblea n. 6 del 10.05.2023;
- con Determinazione del Direttore Generale N. 366 del 30.12.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

**CONSIDERATO CHE** al sottoscritto è stato affidato l’incarico di Direttore Generale dell’Autorità Ato Toscana Sud con delibera di Assemblea n. 24 del 06.07.2022, perfezionato con contratto stipulato con il Presidente dell’Assemblea il 12.09.2022 a valle dell’intesa rilasciata dal Presidente della Regione Toscana;

**RISCONTRATA** pertanto la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 10 dello Statuto dell’Autorità Ato Toscana Sud e dell’art. 18 del vigente regolamento di organizzazione dell’Ente;

**VISTA** la deliberazione ARERA del 03/08/2021 n. 363/2021/R/RIF avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

**DATO ATTO CHE** l'Autorità, nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali;

**CONSIDERATO CHE** il comma 8.2 della deliberazione sopra citata ha previsto che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- oppure, con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

**VISTA** altresì, la determinazione n. 2 del 04.11.2021 adottata da ARERA avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*

**RILEVATO** che i nuovi obblighi introdotti da ARERA con la determinazione n. 2 del 04.11.2021 rafforzano l'esigenza di ricorrere ad un parere professionale affidato ad un terzo indipendente anche per la validazione dei PEF dei gestori Comuni;

**TENUTO CONTO CHE**

- i chiarimenti forniti dall'ARERA con la summenzionata determinazione hanno introdotto l'obbligo, diversamente dagli anni precedenti, dell'utilizzo di uno specifico strumento di determinazione del PEF – tool di calcolo – messo a disposizione dalla stessa ARERA che deve essere utilizzato per la predisposizione del PEF da parte dei gestori e quindi anche da parte dei Comuni;

**CONSIDERATO CHE** l'Autorità ATO Toscana Sud:

- con determina del Direttore Generale n°236/2021 ha pubblicato l'Avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la selezione di un operatore economico in grado di verificare la completezza dei dati forniti dal gestore SEI Toscana rispetto al suo bilancio ed alle altre scritture contabili, nonché la loro coerenza e congruità rispetto ai criteri di ammissibilità dei costi stabiliti dall' MTR-2 ARERA;
- con determina del Direttore Generale n°248/2021 ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito in L. 120/2020 e s.m.i ed in esito all'avviso pubblico indetto con la sopra citata determinazione n. 236/2021, il servizio di supporto per la redazione del parere professionale di validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti Sei Toscana, ai fini della determinazione del PEF dei Comuni dell'Ambito Ato Toscana Sud per il quadriennio 2022-2025 alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL;

- con determina del Direttore Generale n°68/2022, in ottemperanza a quanto disposto da ARERA con la richiamata determinazione n. 2 del 04.11.2021, si è proceduto ad estendere le attività oggetto del contratto stipulato con l'operatore economico PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL ad esito della determinazione n. 248/2021 anche per la validazione dei PEF dei gestori "Comuni", considerate le specifiche conoscenze della regolazione ARERA dimostrate dall'operatore economico selezionato;

**DATO ATTO CHE** la società Paragon Business Advisors S.R.L. per l'espletamento di suddetta attività ha dovuto prendere a riferimento, come da lettera commerciale sottoscritta dalle parti e a prot. dell'Ente n.6188 del 11.11.2021, nel rispetto dell'art. 7.2 dell'MTR-2:

a1) per la Validazione dell'annualità 2022: il Bilancio SEI Toscana 2020;

a2) per la Validazione dell'annualità 2023: il Preconsuntivo 2021 approvato dal Consiglio di amministrazione SEI Toscana, con riferimento alla situazione consuntiva fino al 30.09.2021 e ad una stima delle risultanze dell'ultimo trimestre dell'esercizio;

a3) per la Validazione dell'annualità 2024 e 2025: per i costi di esercizio il Preconsuntivo 2021 di cui al punto a2) e assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati;

**VISTA** la delibera ARERA n. 389 del 3/08/2023 recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari;

**TENUTO CONTO CHE** all'art.1, comma 1.2, lett c. della citata deliberazione 389/2023 gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti 27 enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF;

**DATO ATTO CHE** nello svolgimento dell'attività di validazione del PEF d'Ambito oggetto dell'incarico conferito con la richiamata determinazione n. 248/2021, la società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL ha dimostrato la specifica conoscenza nella materia della regolazione ARERA, nonché la capacità di elaborare le valutazioni ad esito di un procedimento partecipato di analisi dei dati bilancio ed alle altre scritture contabili;

**CONSIDERATO CHE** l'attività di aggiornamento richiesta ad esito del disposto della Deliberazione ARERA n. 389/2023 prevede l'utilizzo di dati di bilancio e altre scritture contabili aggiornate, rispetto alla originaria deliberazione Arera, ai consuntivi 2022 e preconsuntivi 2023 e presuppone l'aggiornamento delle voci contabili già classificate e sulle quali era stato rimesso il parere di validazione richiesto con le determinazioni del Direttore Generale n. 248/2021 e 68/2022;

**RITENUTO** che l'affidamento del servizio di elaborazione del parere di validazione dei dati del Gestore e del Gestore "Comuni" dei PEF rispetto ai nuovi documenti contabili richiesti dalla deliberazione ARERA n° 389/2023, costituisca attività di aggiornamento rispetto alle attività già realizzate dalla società PARAGON BUSINESS ADVISOR S.r.l con gli affidamenti disposti con le

determinazioni del Direttore Generale n. 248/2021 e 68/2022, ferme restando le metodologie operative di analisi e di calcolo già utilizzate nei precedenti affidamenti;

**RITENUTO** quindi che l'affidamento della suddetta attività di aggiornamento allo stesso operatore economico affidatario dei servizi di cui alle determinazioni sopra citate, risponde ai principi di efficienza, di efficacia ed economicità e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'Ente;

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione consistente nel divieto di affidamento o di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi, ad eccezione dei seguenti casi:

- particolare struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
- quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

**RITENUTO** che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la non applicazione del principio di rotazione in quanto l'affidamento in oggetto consiste in un'attività di aggiornamento rispetto alle attività di consulenza e validazione già affidate in precedenza previo avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici interessati, ferme restando le metodologie operative di analisi e di calcolo già utilizzate nei precedenti affidamenti, per cui l'affidamento ad altro operatore economico rappresenterebbe un'alternativa poco efficiente, efficace ed economica, soprattutto in riferimento ai tempi di esecuzione del servizio, e quindi non garantirebbe il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'Ente;

**VISTA** l'offerta presentata dall'operatore economico Paragon Business Advisors S.r.l., C.F. e P.IVA 07742550960, per il servizio di *Assistenza tecnica specialistica per la validazione dei PEF della concessione SEI Toscana Srl ed assistenza alla validazione dei dati e delle informazioni fornite dai gestori "comuni" ai fini della determinazione del PEF 2024/2025 secondo il MTR-2 e smi ARERA*, di importo complessivo pari ad euro 32.000,00 iva esclusa, che si ritiene congrua rispetto alle normali condizioni presenti sul mercato e rispondente all'interesse pubblico che si intende soddisfare con il presente affidamento (prot 3832 del 17.10.2023);

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**RICHIAMATO** l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"* e, al comma 2, che *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

**OSSERVATO** l'art. 50 comma 1, lett b) del D.Lgs 36/2023 che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**CONSIDERATO CHE**

- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006, nel testo attualmente vigente, prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero all'utilizzo dei parametri di qualità-prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- per il servizio oggetto della presente determinazione non esistono Convenzioni Consip attive;
- l'art. 1 commi 450 della L. 296/2006, nel testo attualmente vigente, prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto, in accettazione dell'offerta di cui sopra;

**PRESO ATTO CHE** è stata avviata la trattativa diretta n. 3822361 su MEPA con la società Paragon Business Advisors S.r.l., per l'affidamento del servizio di cui trattasi, con scadenza fissata per il giorno 9/11/2023 alle ore 18.00 con importo da ribassare pari ad euro 32.000,00 oltre IVA;

**CONSIDERATO CHE** la società Paragon Business Advisors S.r.l., ha provveduto a presentare offerta tramite la piattaforma MEPA ed assunta in atti con prot. 4261 del 10.11.2023 per un importo di euro 32.000,00 oltre IVA, producendo la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- offerta economica;

**VISTA** la disposizione organizzativa n. 4 del 25.08.2023 con la quale il Direttore Generale ha determinato il criterio per la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO CHE**

- il presente affidamento non risulta sottoposto a verifica ai sensi dell'applicazione del suddetto criterio in quanto rappresenta la n. 6 procedura di affidamento diretto successiva alla suddetta disposizione organizzativa;
- non sussiste ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da parte dello scrivente per la procedura in oggetto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 107 che disciplina e funzioni e responsabilità della Dirigenza;

- l'art. 183 comma 5 secondo il quale tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.
- l'art. 183 comma 7 che stabilisce che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 comma 8 che stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- l'art. 191 che stabilisce le Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**VISTO** il regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4 del 16.01.2019;

**ACQUISTO** il seguente codice CIG: ZAF3D1512E;

**VERIFICATA** la disponibilità di spesa sul capitolo 702 - Missione 9 Programma 3 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità sull'esercizio 2023;

#### **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare a PARAGON BUSINESS ADVISOR S.r.l. il servizio di *Assistenza tecnica specialistica per la validazione dei PEF della concessione SEI Toscana Srl ed assistenza alla validazione dei dati e delle informazioni fornite dai gestori "comuni" ai fini della determinazione del PEF 2024/2025 secondo il MTR-2 e smi ARERA*, alle condizioni offerte tramite la piattaforma MEPA ed assunte in atti con prot. 4261 del 10.11.2023;
3. Di approvare la trattativa diretta sul Mepa n. 3822361 per lo svolgimento del servizio di cui al punto 2 al prezzo complessivo di euro 32.000,00 (oltre IVA) con l'operatore economico PARAGON BUSINESS ADVISOR S.r.l. con sede legale in Via Andrea Costa 160, Bologna P.IVA 07742550960;
4. Di autorizzare il punto ordinante Massimiliano Terranzani alla pubblicazione della trattativa diretta di cui al punto 3 della presente determinazione;
5. Di impegnare la spesa di euro 39.040,00 per l'affidamento di cui al punto 2, con imputazione contabile alla Missione 9 Programma 3, capitolo 702 del bilancio di previsione 2023 – 2025 con esigibilità sull'esercizio 2023 e di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Albo Pretorio on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Enzo Tacconi (\*)

*(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi dell'art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

Data \_\_\_13.11.2023\_

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
Marco Morgione (\*)

*(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI** Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.